

BERICAVITA
BERICAVITA
BE
BE
BE
BE
BE

BERICA
ENERGY
ACCUMULO

TA
TA
TA
TA
TA

NOTA INFORMATIVA

CONDIZIONI DI POLIZZA



BERICA VITA
Gruppo Banca Popolare di Vicenza

SOMMARIO

I termini più usati	pag. 2
Nota Informativa	pag. 4
A. Informazioni relative alla Compagnia	
B. Informazioni relative al contratto	
C. Modalità di esercizio della revoca e del diritto di recesso	
D. Aspetti legali e fiscali	
E. Regole relative all'esame dei reclami	
F. Controllo e disciplina dell'assicurazione vita	
G. Legislazione applicabile	
H. Lingua utilizzabile	
I. Informazioni in corso di contratto	
L. Liquidazione delle somme assicurate: informativa circa la documentazione da consegnare alla Compagnia	
Tabella esemplificativa	pag. 11
Condizioni di Polizza	pag. 12
ASSICURAZIONE MISTA RIVALUTABILE DENOMINATA BERICA ENERGY ACCUMULO A PREMIO RICORRENTE (TARIFFA 04R)	
Art. 1 L'oggetto del contratto.	
Art. 2 Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.	
Art. 3 Il premio.	
Art. 4 Le spese sul premio.	
Art. 5 La conclusione del contratto, l'entrata in vigore dell'assicurazione.	
Art. 6 La durata del contratto, i limiti di età dell'Assicurato.	
Art. 7 La revoca della proposta ed il diritto di recesso dal contratto.	
Art. 8 Il riscatto.	
Art. 9 La proroga della durata.	
Art. 10 Il differimento con liquidazione programmata del capitale.	
Art. 11 Le opzioni in rendita.	
Art. 12 I prestiti.	
Art. 13 La cessione del contratto.	
Art. 14 Il pegno.	
Art. 15 Il vincolo.	
Art. 16 I Beneficiari.	
Art. 17 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta.	
Art. 18 Le tasse e le imposte.	
Art. 19 I riferimenti a norme di legge.	
Art. 20 Il Foro competente.	
Clausola di Rivalutazione	pag. 17
Regolamento di BERICAPITAL	pag. 18
Tutela dei dati personali	pag. 19

I TERMINI PIÙ USATI

Per facilitare la comprensione della Nota Informativa, delle Condizioni di Polizza e degli allegati contrattuali, si riporta di seguito il significato di alcuni termini tecnici che compaiono più volte nel testo.

Compagnia

Berica Vita S.p.A., impresa autorizzata secondo i termini di legge all'esercizio delle Assicurazioni che assume gli obblighi derivanti dal contratto.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto e versa il premio.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Beneficiario

Persona fisica o persona giuridica designata nel contratto a cui spettano le prestazioni assicurate.

Anno Assicurativo

Periodo di tempo che intercorre fra due ricorrenze di polizza successive.

Consolidamento

Acquisizione definitiva delle rivalutazioni annuali del capitale, in virtù del quale il capitale maturato non può mai diminuire.

Decorrenza

Momento da cui decorrono gli effetti del contratto; coincide con le ore 24 del giorno di conclusione del contratto, a condizione che sia stato pagato il premio.

Gestione BERICAPITAL

Fondo Assicurativo che la Compagnia ha appositamente creato e nel quale confluiscono i premi corrisposti dal Contraente al netto delle spese. Il Fondo è caratterizzato da una gestione speciale degli attivi separata dalle altre attività della Compagnia.

Impignorabilità e inalienabilità

Le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

ISVAP

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: è l'Ente pubblico incaricato di vigilare sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle Compagnie di Assicurazione.

Nota Informativa

Documento che la Compagnia deve sottoporre al Contraente contenente informazioni relative al contratto e alle operazioni sottese al contratto, nonché alle previsioni di rendimento e di sviluppo del capitale.

Polizza

Documento attestante l'esistenza del contratto.

Premio

Corrispettivo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte delle prestazioni.

Recesso

Facoltà del Contraente di liberarsi, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto assicurativo stesso.

Ricorrenza annuale

Le ricorrenze successive alla data di decorrenza del contratto e corrispondenti ad ogni annualità.

Riscatto

Risoluzione anticipata del contratto che dà diritto alla riscossione di un capitale.

Riserva matematica

Importo accantonato dalla compagnia per far fronte agli obblighi contrattuali futuri.

Spese

La componente del premio che viene prelevata dalla Compagnia per coprire i costi sostenuti per la gestione del contratto ed i rapporti con il Contraente.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente ed all'Assicurato tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, il contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a capitale rivalutabile denominato BERICA ENERGY ACCUMULO a premio ricorrente (tariffa 04R) collegato alla gestione separata BERICAPITAL, a questo scopo appositamente istituita dalla Compagnia.

La Nota Informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

La presente Nota Informativa non è soggetta al controllo preventivo da parte di ISVAP.

Si consiglia la lettura attenta di tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.

A. Informazioni relative alla Compagnia

A.1 Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

L'impresa assicuratrice denominata nel seguito "Compagnia" è:

Berica Vita S.p.A., con sede legale in Italia, in Via Btg. Framarin, 18 – 36100 VICENZA - tel. 0444/339756 – fax 0444/329363. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2265 del 02.04.2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 09.04.2004.

Berica Vita S.p.A. è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.r.l.

A.2 Modalità distributive del contratto.

Il contratto viene distribuito presso lo sportello della banca ove il Contraente detiene il conto corrente. La distribuzione viene effettuata nel rispetto delle regole contenute nella circolare Isvap n.241/95 in virtù della quale la banca svolge una funzione meramente esecutiva.

B. Informazioni relative al contratto

B.1 Definizione delle garanzie.

BERICA ENERGY ACCUMULO (tar. 04R), è un contratto di assicurazione sulla vita del tipo rivalutabile a premio ricorrente, mediante il quale la Compagnia si impegna a fornire le seguenti prestazioni:

- a. **in caso di vita dell'Assicurato a scadenza**, un capitale rivalutato fino a tale data;
- b. **in caso di premorienza dell'Assicurato**, un capitale rivalutato fino alla data del decesso.

L'importo del capitale assicurato che verrà corrisposto al verificarsi degli eventi suddetti è dato dalla somma dei capitali, costituiti con i premi ricorrenti versati e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto delle spese indicate al successivo punto B. 5, definiti nella presente Nota Informativa anche come capitali assicurati iniziali, annualmente rivalutati in base ad una misura annua di rivalutazione che non può essere comunque inferiore all'1,50% (come meglio precisato al successivo punto B.7).

B.2 Conclusione e decorrenza del contratto.

Il contratto si conclude nel momento in cui il Contraente riceve conferma dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia. Il Contraente formula la sua proposta presso lo sportello della banca ed essa viene inviata alla Compagnia mediante collegamento informatico. La Compagnia una volta valutata la proposta emette, presso lo sportello della banca, sempre mediante collegamento informatico, la polizza, con la quale manifesta la sua accettazione. Le garanzie assicurative e quindi il contratto producono effetti dalle ore 24 della data di emissione della polizza, a condizione che sia stato pagato il premio mediante addebito sul conto corrente del Contraente.

La Compagnia si riserva comunque la facoltà di emettere la polizza presso gli uffici della Compagnia stessa.

B.3 Durata del contratto e limiti di età dell'Assicurato.

Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto durante il quale sono operanti le garanzie assicurative. La durata del contratto è indicata in polizza e comunque non può essere inferiore a 5 anni né superiore a 50 anni. L'età dell'Assicurato alla decorrenza deve essere compresa tra un minimo di 18 anni ed un massimo di 85 anni. La durata dovrà essere determinata in modo che alla scadenza contrattuale l'età dell'Assicurato non sia superiore a 95 anni.

B.4 Premio.

Il premio è ricorrente, viene versato in rate anticipate annuali oppure mensili, per tutta la durata contrattuale e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

L'importo del premio costante è stabilito dal Contraente in relazione alle sue esigenze e non può essere inferiore rispettivamente a 1.200,00 euro se la periodicità di versamento è annuale, a 100,00 euro se è mensile. Non sono previsti interessi di frazionamento.

Il Contraente ha facoltà di modificare l'importo del premio ricorrente pattuito (nei limiti di premio minimo sopraesposti) o la relativa periodicità di versamento con effetto dalla prima ricorrenza annuale successiva, tramite richiesta scritta indirizzata alla Compagnia e consegnata allo sportello bancario oppure inviata alla Compagnia stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale stessa.

Il Contraente ha facoltà inoltre, in qualsiasi momento, di effettuare dei versamenti aggiuntivi, per un importo minimo di 250,00 euro.

B.4.1 Modalità di versamento del premio.

Il premio viene pagato tramite addebito sul conto corrente bancario trattenuto presso la Filiale distributrice del prodotto.

In caso di cessazione del rapporto con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, ed al fine di non ostacolare la prosecuzione del contratto d'assicurazione, gli eventuali versamenti successivi possono essere effettuati in base ad una diversa modalità di pagamento, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio Clienti della Compagnia.

B.4.2 Interruzione e ripresa del versamento dei premi.

Il Contraente ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento il piano di versamento dei premi, che può tuttavia riprendere da una qualsiasi scadenza di premio successiva. L'interruzione del versamento dei premi dà luogo ad una riduzione del capitale minimo garantito a scadenza originariamente pattuito in quanto sarà pari al capitale acquisito a fronte dei premi effettivamente versati.

B.5 Spese.

Le spese, che gravano sui premi versati, coprono i costi sostenuti dalla Compagnia per la gestione del contratto e dei rapporti con il Contraente.

La Compagnia pertanto preleverà un costo fisso di 36,00 euro sui versamenti con periodicità annuale, di 3,00 euro sui versamenti mensili e di 15,00 euro su ogni versamento aggiuntivo; sul premio residuo preleverà poi un importo determinato in base alle aliquote riportate nella successiva Tabella A, la cui applicazione viene effettuata a scaglioni progressivi. Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile la Compagnia considererà il cumulo dei premi versati al netto del costo fisso, come esemplificato nella successiva Tabella B.

Tabella A - Spese: componente variabile (in funzione del cumulo dei premi versati al netto del costo fisso)

SCAGLIONI DI PREMIO AL NETTO DEL COSTO FISSO (CUMULO TRA PREMIO UNICO E PREMI AGGIUNTIVI)	PERCENTUALE DA APPLICARE SUL PREMIO AL NETTO DEL COSTO FISSO
Fino a 10.000,00 euro	3,50%
Da 10.000,01 a 30.000,00 euro	3,00%
Oltre 30.000,00 euro	2,50%

Tabella B – Esempio di applicazione delle spese

PREMI VERSATI	CUMULO DEI PREMI VERSATI AL NETTO DEL COSTO FISSO	DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO ACQUISITO COL VERSAMENTO DI CIASCUN PREMIO
8.000,00 euro (premio versato alla decorrenza)	7.964,00 euro	$7.964,00 * (1-3,5\%) = 7.685,26$ EURO (CAPITALE ASSICURATO INIZIALE)
15.000,00 euro (versamento aggiuntivo)	22.949,00 euro	$2.036,00 \text{ EURO} * (1-3,5\%) = 1.964,74$ EURO $12.949,00 \text{ EURO} * (1-3\%) = 12.560,53$ EURO $1.964,74 \text{ EURO} + 12.560,53 \text{ EURO} =$ $14.525,27$ EURO (CAPITALE ASSICURATO INIZIALE)

In caso di riscatto totale e di riscatto parziale sono previste le spese di cui al successivo punto B.10.

B.6 Gestione separata BERICAPITAL.

Il premio versato dal Contraente, al netto delle spese, confluisce in una gestione separata dalle altre attività della Compagnia. Infatti, a fronte degli impegni assunti con le assicurazioni sulla vita a prestazioni rivalutabili come il contratto BERICA ENERGY ACCUMULO, la Compagnia ha istituito un'apposita gestione degli attivi, separata dalle altre attività della Società e denominata "Gestione Separata BERICAPITAL" (o più brevemente BERICAPITAL), disciplinata in base ad uno specifico Regolamento allegato alle Condizioni di Polizza.

BERICAPITAL viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione Contabile, iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D. lgs. 24/02/1998 n. 58, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

B.7 Rivalutazione delle prestazioni.

Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni ricorrenza annuale in base ad un tasso definito "misura annua di rivalutazione". Tale rivalutazione si ottiene aumentando il capitale maturato alla ricorrenza annuale precedente di un importo determinato applicando allo stesso la "misura annua di rivalutazione". Il capitale acquisito con i premi versati nel corso dell'ultimo anno assicurativo trascorso, siano essi rate di premio o versamenti aggiuntivi, viene rivalutato pro-rata per il periodo che intercorre tra la data del versamento e la ricorrenza annuale.

In caso di decesso dell'Assicurato o di liquidazione per riscatto, il capitale assicurato viene rivalutato pro-rata per il periodo che intercorre tra l'ultima data di rivalutazione e, rispettivamente, la data del decesso o la data di richiesta di riscatto.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento medio di BERICAPITAL una percentuale pari all'1,50%.

Tabella C – Esempio di determinazione della misura annua di rivalutazione

RENDIMENTO MEDIO DI BERICAPITAL	ALIQUOTA	MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE
5,00%	1,50%	3,50%

In ogni caso la misura annua di rivalutazione non può risultare inferiore all'1,50%.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nella Tabella Esemplificativa, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione (secondo le indicazioni dell'ISVAP) e che gli stessi sono espressi in euro correnti, senza tenere conto degli effetti dell'inflazione.

B.8 Consolidamento.

Il capitale assicurato si consolida per cui le rivalutazioni annuali delle prestazioni assicurate sono acquisite in via definitiva dal Contraente. Di conseguenza il capitale assicurato non può mai diminuire.

B.9 Modalità di scioglimento del contratto.

Il contratto si estingue per:

- esercizio del diritto di recesso;

- decesso dell'Assicurato, con liquidazione ai Beneficiari designati del capitale maturato;
- riscatto totale, con liquidazione del valore di riscatto;
- scadenza, con liquidazione del capitale maturato.

Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Compagnia eseguirà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata all'art. 17 delle Condizioni di Polizza; decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Si ricorda che l'art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

B.10 Riscatto totale o parziale.

Il Contraente, trascorso un mese dalla data di decorrenza, può risolvere il contratto e richiedere la corrispondenza del valore di riscatto maturato. Il valore di riscatto si ottiene sottraendo al capitale maturato, comprensivo delle rivalutazioni pro-rata fino alla data di riscatto, un importo, in ogni caso non inferiore a 30,00 euro, determinato come di seguito indicato:

- 2,00% del capitale maturato se il riscatto avviene nel corso del 1° anno
- 1,00% del capitale maturato se il riscatto avviene nel corso del 2° anno
- 0,50% del capitale maturato se il riscatto avviene nel corso del 3° anno
- 30,00 euro se il riscatto avviene nel corso del 4° anno o negli anni successivi

A condizione che sia trascorso un mese dalla data di decorrenza, il Contraente ha anche la facoltà di effettuare ricatti parziali del capitale senza porre fine al contratto. Questa facoltà viene concessa se il Contraente richiede importi di almeno 1.000,00 euro ed a condizione che il capitale residuo non sia inferiore a 2.500,00 euro. Ad ogni riscatto parziale viene applicato un costo fisso di liquidazione pari a 30,00 euro. A seguito di tale operazione il contratto rimane in vigore per il capitale assicurato residuo.

Il capitale assicurato residuo viene così determinato:

- il capitale maturato alla ricorrenza annuale precedente ed i capitali relativi ai versamenti, ricorrenti o aggiuntivi, effettuati nell'anno assicurativo in corso, vengono rivalutati pro-rata fino alla data di riscatto parziale, in base alla misura annua di rivalutazione applicabile per la rivalutazione dei contratti con anniversario nel mese di richiesta di riscatto parziale;
- al valore così ottenuto viene sottratto l'importo lordo liquidabile a titolo di riscatto parziale ed il costo fisso di 30,00 euro.

Per effetto del consolidamento del capitale assicurato, il valore di riscatto maturato ad ogni ricorrenza annuale è garantito.

Alla prima ricorrenza annuale successiva al riscatto parziale, il capitale assicurato residuo viene rivalutato pro-rata con riferimento al periodo trascorso dalla data di richiesta del riscatto parziale.

Nella Tabella Esemplificativa sono riportati i valori di riscatto relativi a ciascun anno di vita del contratto con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

Va comunque tenuto presente che il capitale ottenibile in caso di risoluzione del contratto nei primi anni, per effetto delle spese e della riduzione del valore di riscatto, potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati fino a quel momento.

Pertanto deve essere valutato con particolare attenzione:

- a. prima della stipula del contratto: l'impegno che si sta assumendo in termini di entità del premio e di durata del contratto;
- b. durante i primi anni di vigenza del contratto: le conseguenze della sua risoluzione anche se con contestuale stipula di un altro contratto presso la Compagnia o presso altra Impresa di Assicurazione.

Il Contraente che intende esercitare il riscatto totale o parziale dovrà presentare una richiesta scritta, indirizzata alla Compagnia e consegnata alla stessa tramite lo sportello della banca o inviata alla Compagnia stessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La richiesta dovrà essere firmata dal Contraente ed in caso di riscatto totale dovrà essere corredata della polizza e di eventuali appendici. In caso di riscatto parziale dovrà essere indicato il valore che si intende riscattare al lordo della tassazione.

B.11 Definizione delle opzioni.

Almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto, tramite richiesta scritta da indirizzare alla

Compagnia e consegnata allo sportello della banca o inviata alla Compagnia stessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il Contraente può chiedere, in alternativa al capitale, la conversione del capitale maturato in una delle seguenti forme di rendita:

- a. una rendita annua vitalizia: la Compagnia corrisponderà all'Assicurato una rendita vitalizia rivalutabile in rate annuali, la prima delle quali verrà erogata un anno dopo la scadenza del contratto;
- b. una rendita annua vitalizia reversibile in misura totale o parziale: la Compagnia corrisponderà all'Assicurato una rendita rivalutabile in rate annuali posticipate finché egli sarà in vita; successivamente la riverserà, in misura totale o parziale, a favore di un sopravvivate (designato all'epoca di scelta di questa opzione) e fintanto che quest'ultimo resterà in vita.

I coefficienti per la determinazione della rendita di opzione applicati dalla Compagnia saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del capitale assicurato in rendita, in base al sesso ed all'età dell'Assicurato. La rendita di opzione non può essere riscattata durante il periodo di godimento.

In alternativa alla liquidazione del capitale assicurato in un'unica soluzione, il Contraente ha la facoltà di richiedere la corresponsione del capitale da erogare a scadenza in 4 o 5 rate annuali programmate, come indicato all'art. 10 delle Condizioni di Polizza.

Inoltre il Contraente potrà scegliere di prorogare la durata del contratto, su proposta della Compagnia per un periodo non superiore a 5 anni, come indicato all'art. 9 delle Condizioni di Polizza.

C. Modalità di esercizio della revoca e del diritto di recesso.

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta prima dell'emissione della polizza da parte della Compagnia, mediante comunicazione da effettuarsi alla stessa.

Il Contraente ha poi la facoltà di recedere dal contratto stipulato con la Compagnia entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. L'intenzione di recedere dal contratto dovrà essere comunicata alla Compagnia per mezzo di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al seguente recapito:

Berica Vita S.p.A.
Via Btg. Framarin, 18
36100 VICENZA

In virtù del recesso dal contratto, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

La Compagnia rimborserà il premio corrisposto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto quantificate in 30,00 euro, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di originale di polizza e di eventuali appendici.

D. Aspetti legali e fiscali

D.1 Tassazione delle somme assicurate.

- a. Le somme erogate dalla Compagnia in forma di capitale, sia in caso di riscatto sia alla scadenza del contratto, sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e il corrispondente ammontare dei premi pagati (art. 45 comma 4 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R").
- b. Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art. 6 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R").
- c. A seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita vitalizia avente finalità previdenziale*, costituisce reddito la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello dei premi pagati, e pertanto è soggetta a un'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 45 comma 4 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R."). I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale (art. 44, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.") soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 45, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R").

* Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. h del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.", sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con Imprese autorizzate dall'ISVAP a operare nel territorio dello Stato, che non consentano il riscatto della rendita succes-

sivamente all'inizio dell'erogazione.

D.2 Diritto proprio del Beneficiario.

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisita, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

D.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità.

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

E. Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenesse pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, potrà esporre le proprie ragioni alla Compagnia che in ogni caso è a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in merito al contratto sottoscritto. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Berica Vita S.p.A.
Servizio Clienti
Via Btg. Framarin 18 - 36100 Vicenza
fax 0444 329363, e-mail: bericavita@bericavita.it

Qualora il Cliente non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

F. Controllo e disciplina dell'assicurazione vita

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del ramo vita e quindi anche sulla costituzione e sul regolare accantonamento delle riserve matematiche e degli investimenti effettuati dalla Compagnia per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto (Assicurati o Beneficiari).

G. Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana ma le parti hanno la facoltà di scegliere una legge diversa, sulla quale, tuttavia prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

H. Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

I. Informazioni in corso di contratto

I.1 Informazioni relative alla Compagnia.

La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto A.

I.2 Informazioni relative al contratto.

La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto indicati al punto B, qualora subiscano variazioni per l'inserimento di clausole aggiuntive al contratto stesso oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

I.3 Informazioni sulla rivalutazione del contratto.

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, verrà comunicato al Contraente il valore del capitale assicurato a seguito delle rivalutazioni annuali intervenute e la misura annua di rivalutazione

I.4. Informazioni sul valore di riscatto.

La Compagnia fornirà sollecitamente, e comunque non oltre i 10 gg dalla data di ricevimento della richiesta del Contraente, informazioni relative al valore di riscatto maturato.

Per qualsiasi informazione relativa al contratto è possibile rivolgersi a:

BERICA VITA S.p.A.
Servizio Clienti



Via Btg. Framarin, 18 - 36100 VICENZA
fax 0444 329363 – e- mail bericavita@bericavita.it

L. Liquidazione delle somme assicurate: informativa circa la documentazione da consegnare alla Compagnia

I pagamenti a carico della Compagnia avverranno dopo che saranno stati consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L'elenco completo dei documenti richiesti e l'indicazione delle modalità di pagamento sono riportati all'art. 17 "I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta" delle Condizioni di Polizza.

La presente Nota, relativa alle assicurazioni individuali, è redatta in conformità alle prescrizioni dell'ISVAP ed ha solo valore e scopo informativo.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

Mista a capitale rivalutabile

BERICA ENERGY ACCUMULO A PREMIO RICORRENTE (TAR. 04R)

L'esempio che segue è redatto sulla base delle Condizioni di Polizza e presenta uno sviluppo delle prestazioni a carattere puramente orientativo ed esemplificativo basato sull'ipotesi finanziaria indicata dall'ISVAP che prevede l'utilizzo di un tasso di rendimento annuo lordo costante pari al 4,5%.

ESEMPIO: RENDIMENTO IPOTIZZATO 4,5% (*)				
Durata del contratto: 10 anni Rateazione del premio: annua Premio Unico: € 2.000,00				
ANNO	PREMIO VERSATO	CUMULO PREMI VERSATI	VALORI A FINE ANNO DEL CAPITALE ASSICURATO CASO	
			DI DECESSO	DI RISCATTO (**)
1	2.000,00	2.000,00	1.952,12	1.913,08
2	2.000,00	4.000,00	3.962,80	3.923,17
3	2.000,00	6.000,00	6.033,80	6.003,63
4	2.000,00	8.000,00	8.166,93	8.136,93
5	2.000,00	10.000,00	10.364,06	10.334,06
6	2.000,00	12.000,00	12.636,29	12.606,29
7	2.000,00	14.000,00	14.977,61	14.947,61
8	2.000,00	16.000,00	17.389,17	17.359,17
9	2.000,00	18.000,00	19.873,07	19.843,07
10	2.000,00	20.000,00	22.431,50	-

Capitale assicurato a scadenza (al lordo di oneri fiscali): € 22.431,50

(*) Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di cui sopra sono calcolati ipotizzando di riconoscere al contratto una misura annua di rivalutazione pari a 3% determinata sulla base del tasso di rendimento annuo indicato dall'ISVAP del 4,5% e sottraendone una aliquota come indicato nella Clausola di Rivalutazione.

(**) Il valore di riscatto è inferiore al capitale assicurato a causa della riduzione prevista nel caso di risoluzione del contratto così come indicato all'art. 8 delle Condizioni di Polizza.

Si ricorda che non vi è alcuna certezza che l'ipotesi di sviluppo delle prestazioni sopra esposte si realizzi effettivamente, ma serve esclusivamente ad illustrare il meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate secondo un possibile scenario. Così come non è possibile conoscere anticipatamente i risultati ricavabili dagli investimenti, non è altrettanto possibile prevedere il risultato conseguibile al termine del contratto espresso in termini reali (al netto dell'inflazione).

Viene comunque garantito un capitale minimo a scadenza (calcolato in base al tasso di interesse minimo dell'1,5% annuo composto) che in riferimento all'esempio precedente sarebbe pari a euro 20.639,09.

Note:

- Il premio versato sopraesposto è al lordo e quindi comprensivo delle spese, come indicate ed esemplificate al punto B.5 della Nota Informativa. I valori di riscatto ed il capitale a scadenza sono soggetti a ritenuta fiscale (vedere punto D della Nota Informativa).

- **Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti al personale addetto alla vendita in merito a diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni degli elementi sopraesposti.**

La gestione separata BERICAPITAL è di recente costituzione, pertanto non sono disponibili i rendimenti lordi conseguiti nel quinquennio appena trascorso e quelli effettivamente riconosciuti ai contratti comparati con i tassi medi di rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'inflazione.

CONDIZIONI DI POLIZZA

ASSICURAZIONE MISTA A CAPITALE RIVALUTABILE DENOMINATA BERICA ENERGY ACCUMULO A PREMIO RICORRENTE - TARIFFA 04R

Art. 1 L'oggetto del contratto.

Il contratto BERICA ENERGY ACCUMULO è un'assicurazione sulla vita rivalutabile che garantisce la corresponsione di un capitale sia in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto sia in caso di decesso prima di tale data. Con il presente contratto, in particolare, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati le seguenti prestazioni:

- a) **in caso di vita dell'Assicurato a scadenza:** il capitale maturato a tale data, pari alla somma dei capitali assicurati, costituiti con i premi versati, al netto delle spese, rivalutati ogni anno secondo quanto previsto nella Clausola di Rivalutazione;
- b) **in caso di premorienza dell'Assicurato:** il capitale maturato fino alla data del decesso, pari alla somma dei capitali assicurati, costituiti con i premi versati, al netto delle spese, rivalutati ogni anno fino alla data di decesso secondo quanto previsto nella Clausola di Rivalutazione;

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

I documenti da consegnare alla Compagnia per la liquidazione del capitale assicurato in caso di vita dell'Assicurato a scadenza ed in caso di premorienza dell'Assicurato sono indicati al successivo art. 17.

Art. 2 Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note e rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) quando esiste dolo o colpa grave ha diritto:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
- di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento ed in ogni caso al premio convenuto per il primo anno;
- di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi dalla denuncia;

B) quando non esiste dolo o colpa grave ha diritto:

- di recesso dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
- di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto di assicurazione, fatto salvo sempre il caso di dolo.

Art. 3 Il premio.

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio ricorrente di importo costante, versato alla conclusione del contratto ed alle successive ricorrenze annuali o mensili della data di decorrenza.

L'importo del premio viene convenuto al momento della conclusione del contratto dal Contraente e non può essere inferiore rispettivamente a 1.200,00 euro se la periodicità di versamento è annuale, a 100,00 euro se è mensile. Inoltre il Contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti aggiuntivi per un ammontare non inferiore a 250,00 euro.

Il Contraente ha facoltà di modificare l'importo del premio ricorrente pattuito (nei limiti di premio minimo sopraesposti) o la relativa periodicità di versamento con effetto dalla prima ricorrenza annuale successiva. A tal fine dovrà presentare una richiesta scritta indirizzata alla Compagnia e consegnata allo sportello bancario o inviata alla Compagnia stessa con raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale stessa.

Il Contraente può interrompere in qualsiasi momento il piano di versamento dei premi e ripristinarlo ad una scadenza di premio successiva. In tale caso il contratto rimane in vigore per un capitale ridotto pari al capitale acquisito a fronte dei premi effettivamente versati.

Art. 4 Le spese sul premio.

La Compagnia preleverà un costo fisso di 36,00 euro sui versamenti con periodicità annuale, di 3,00 euro sui versamenti mensili e di 15,00 euro su ogni versamento aggiuntivo. Sul premio residuo preleverà un ulteriore importo determinato in base alle aliquote riportate nella successiva Tabella A, la cui applicazione viene effettuata a scaglioni progressivi, in base al cumulo dei premi versati.

Tabella A - Spese: componente variabile (in funzione del cumulo dei premi versati al netto del costo fisso)

SCAGLIONI DI PREMIO (RICORRENTE OD AGGIUNTIVO)	PERCENTUALE DA APPLICARE SUL PREMIO AL NETTO DEL COSTO FISSO
Fino a 10.000,00 euro	3,50%
Da 10.000,01 a 30.000,00 euro	3,00%
Oltre 30.000,00 euro	2,50%

Art. 5 La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione.

Il contratto si conclude e si perfeziona nel momento in cui la Compagnia accetta la proposta del Contraente emettendo la polizza firmata. Esso produce effetti dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto, a condizione che sia stato pagato il premio. La decorrenza del contratto, la data di scadenza e la relativa durata sono indicate nel documento di polizza.

Art. 6 La durata del contratto, i limiti di età dall'Assicurato.

La durata del contratto è determinata al momento della conclusione del contratto. Il contratto non può avere una durata inferiore a 5 anni né superiore a 50 anni. L'età dell'Assicurato alla decorrenza deve essere compresa tra un minimo di 18 anni ed un massimo di 85 anni, mentre alla scadenza contrattuale l'età dell'Assicurato non deve essere superiore a 95 anni.

Art. 7 La revoca della proposta ed il diritto di recesso dal contratto.

Il Contraente può revocare la proposta fintantoché il contratto non si è perfezionato, mediante comunicazione indirizzata alla Compagnia.

Una volta perfezionato il contratto, Il Contraente può recedere dal contratto inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Compagnia, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, con la quale manifesta la propria volontà di recedere. Il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della richiesta. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, unitamente alla documentazione indicata al successivo art. 17, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio corrisposto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto quantificate in 30,00 euro.

Art. 8 Il riscatto.

Il Contraente, trascorso un mese dalla data di decorrenza, può risolvere il contratto e richiedere la corresponsione del valore di riscatto maturato. Il valore di riscatto si ottiene sottraendo al capitale maturato, pari al capitale acquisito con tutti i premi corrisposti, comprensivo delle rivalutazioni già maturate ed ulteriormente rivalutato pro-rata fino alla data di riscatto, un importo, in ogni caso non inferiore a 30,00 euro, determinato come di seguito indicato:

- 2,00% del capitale maturato se il riscatto avviene nel corso del 1° anno
- 1,00% del capitale maturato se il riscatto avviene nel corso del 2° anno

- 0,50% del capitale maturato se il riscatto avviene nel corso del 3° anno
- 30,00 euro se il riscatto avviene nel corso del 4° anno o negli anni successivi

Il Contraente ha anche la facoltà di effettuare riscatti parziali, senza risolvere il contratto a condizione che sia trascorso un mese dalla data di decorrenza, il valore richiesto non sia di importo inferiore a 1.000,00 euro ed il capitale residuo non sia inferiore a 2.500,00 euro.

Ogni riscatto parziale prevede un costo fisso di 30,00 euro.

Le richieste di riscatto dovranno essere effettuate per iscritto, indirizzate alla Compagnia e consegnate alla stessa tramite lo sportello della banca o inviata alla Compagnia stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La richiesta dovrà essere:

- a) firmata dal Contraente;
- b) in caso di riscatto totale, dovrà essere corredata della polizza e di eventuali appendici;
- c) in caso di riscatto parziale, dovrà essere indicato il valore che si intende riscattare al lordo della tassazione.

Art. 9 La proroga della durata.

La Compagnia si riserva la facoltà di proporre al Contraente, tramite comunicazione scritta inviata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, la proroga della durata del contratto di un anno, e successivamente in via automatica di anno in anno, per un periodo massimo di 5 anni.

Le prestazioni assicurate, durante il periodo di differimento, si rivaluteranno con i criteri indicati nella Clausola di Rivalutazione. Tuttavia la misura annua di rivalutazione minima potrà essere mutata dalla Compagnia ed essa si impegna a renderla nota nella comunicazione di cui sopra, prima della scadenza del contratto. Il Contraente che intenda prorogare la durata dovrà inviare comunicazione scritta indirizzata alla Compagnia, consegnandola allo sportello della banca o inviandola alla Compagnia stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, accettando espressamente la misura di rivalutazione minima che verrà fornita nella comunicazione di cui sopra.

Il Contraente, in qualsiasi momento durante la proroga del contratto, può chiedere che alla successiva ricorrenza annuale venga liquidato il relativo capitale assicurato o che a decorrere da tale data, il capitale assicurato venga convertito in una delle opzioni previste dal successivo art. 11.

Art. 10 Il differimento con liquidazione programmata del capitale.

Il Contraente, almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto, può chiedere, presentando la documentazione indicata al successivo art. 17, che il capitale maturato venga corrisposto in quattro o cinque rate annuali, la prima delle quali verrà liquidata alla data di scadenza originaria del contratto. Ogni rata sarà pari al 25% del capitale maturato alla scadenza del contratto, in caso di richiesta di liquidazione in quattro rate annuali, oppure al 20%, in caso di richiesta di liquidazione in cinque rate annuali. In entrambi i casi, l'ultima rata da liquidare sarà pari al capitale assicurato residuo, comprensivo quindi delle rivalutazioni attribuite al capitale assicurato ad ognuna delle ricorrenze annuali in base ai criteri indicati nella Clausola di Rivalutazione.

Art. 11 Le opzioni in rendita.

Almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto il Contraente, tramite richiesta scritta indirizzata alla Compagnia, e consegnata allo sportello della banca o inviata alla Compagnia stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla documentazione indicata al successivo art. 17, può convertire il capitale liquidabile a tale epoca:

- a. in una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;

oppure

- b. in una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, da corrispondere all'Assicurato finché egli è in vita e reversibile successivamente, nella misura del 50% o del 100%, a favore del sopravvissuto designato, fintanto che quest'ultimo resta in vita;

purché l'importo della prima rata di rendita sia almeno pari a 5.000,00 euro.

La richiesta di conversione in rendita potrà essere esercitata se l'Assicurato alla scadenza del contratto avrà un'età non superiore ad 85 anni (e dovrà essere corredata di certificato di nascita dello stesso). La rendita annua di opzione verrà determinata con riferimento all'età assicurativa dell'Assicurato alla scadenza del contratto, in base alle condizioni ed ai coefficienti di conversione in vigore a tale epoca.

Nel caso di scelta della rendita reversibile la richiesta dovrà essere corredata anche dal certificato di nascita della seconda testa assicurata per la quale valgono gli stessi limiti di età dell'Assicurato e la rendita annua verrà determinata sulla base del sesso e dell'età assicurativa dell'Assicurato e della seconda

testa assicurata, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore a tale epoca. La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

Art. 12 I prestiti.

A fronte della presente polizza non possono essere concessi prestiti.

Art. 13 La cessione del contratto.

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice. La Compagnia, secondo quanto disposto dall'art. 1409 del Codice Civile, può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 14 Il pegno.

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia ha notizia dell'avvenuta costituzione in pegno tramite comunicazione scritta. In tale momento la Compagnia deve effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice. In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile, la Compagnia può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 15 Il vincolo.

Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Al ricevimento della comunicazione della costituzione di vincolo, che dovrà essere indirizzata alla Compagnia, firmata dal Contraente ed effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento, Berica Vita S.p.A. effettua la relativa annotazione su apposita appendice. Tale atto è efficace nel momento in cui la Compagnia riceve la notizia della costituzione del vincolo.

Art. 16 I Beneficiari.

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del Contraente né dopo che verificatosi l'evento il Beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il Contraente ha rinunciato per iscritto al poter di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata alla Compagnia e sottoscritta in originale dal Contraente, o disposte per testamento.

Art. 17 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta.

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti, nei diversi casi previsti, sono i seguenti:

- per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale di polizza con eventuali appendici.
- per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto totale:
 - richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
 - originale di polizza con eventuali appendici.
- per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto parziale:
 - richiesta di riscatto firmata dal Contraente con indicazione dell'importo che si intende rilasciare al lordo della tassazione;
- per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
 - richiesta di liquidazione del capitale firmata dai Beneficiari;
 - originale di polizza con eventuali appendici;
 - certificato di morte (con indicazione della data di nascita);
 - copia autentica del testamento, o, in mancanza dello stesso, atto notorio o dichiarazione

sostitutiva (nel caso in cui il capitale da liquidare sia inferiore a euro 50.000,00) dove risulti che l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità giuridica degli eredi;

- elenco completo corredato da codice fiscale ed indirizzo di tutti i Beneficiari della polizza;
- per i pagamenti conseguenti alla liquidazione del capitale alla scadenza:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale di polizza con eventuali appendici.
- per i pagamenti conseguenti alle opzioni:
 - richiesta firmata dal Contraente con indicazione dell'opzione scelta;
 - per l'opzione rendita reversibile indicazione del sesso e della data di nascita della seconda testa assicurata;
 - originale di polizza con eventuali appendici.

In caso di smarrimento dell'originale di polizza, il Contraente potrà richiederne una copia o dovrà consegnare un'autocertificazione attestante lo smarrimento. Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione del Contraente o dei Beneficiari. È quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (ABI, CAB, n. c/c) o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.

La Compagnia esegue la liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Art. 18 Le tasse e le imposte.

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 19 I riferimenti a norme di legge.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

Art. 20 Il Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di contratti il cui capitale si rivaluta in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata di BERICAPITAL, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono un adeguamento delle prestazioni legato al rendimento di BERICAPITAL.

A. Misura annua di rivalutazione

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede la ricorrenza annuale del contratto, la misura annua di rivalutazione da riconoscere al Contraente. Essa viene determinata sottraendo al rendimento medio della gestione separata BERICAPITAL una misura pari all'1,50% .

Il rendimento medio di BERICAPITAL, quale definito al punto 4 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente alla ricorrenza annuale di riferimento.

In ogni caso la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto non può essere inferiore all'1,50%.

B. Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato, viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. La rivalutazione avviene aggiungendo al capitale assicurato gli interessi calcolati in base alla misura annua di rivalutazione definita al punto A della Clausola di Rivalutazione, più in particolare:

- il capitale maturato alla ricorrenza annuale precedente viene aumentato di un importo che si ottiene applicando allo stesso la misura annua di rivalutazione;
- all'importo così ottenuto vengono sommati i capitali relativi ai versamenti effettuati nell'ultimo anno assicurativo trascorso, ciascuno rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione, per il periodo che intercorre tra la data del versamento e l'anniversario della data di decorrenza.

In caso di decesso dell'Assicurato o liquidazione per riscatto, il capitale assicurato viene rivalutato pro-rata fino alla data del decesso o di riscatto, utilizzando la misura annua di rivalutazione applicabile per i contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso o il riscatto.

In caso di riscatto parziale, alla prima rivalutazione annuale successiva a tale evento, il capitale assicurato residuo verrà rivalutato pro-rata per il periodo di tempo trascorso dalla data di riscatto parziale.

Gli aumenti del capitale assicurato vengono comunicati al Contraente, ad ogni ricorrenza annuale del contratto.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA BERICAPITAL

1. Berica Vita S.p.A. istituisce una speciale forma di gestione degli attivi , separata da quella delle altre attività della Compagnia, con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e ad eventuali successive disposizioni. Essa viene contraddistinta con il nome BERICAPITAL.
Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di BERICAPITAL.
2. La gestione di BERICAPITAL è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione Contabile iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D. lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di BERICAPITAL al presente Regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a BERICAPITAL, il rendimento medio di BERICAPITAL realizzato nell'esercizio, quale descritto al seguente punto, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche, quale descritta al punto 1.
3. L'esercizio di BERICAPITAL da sottoporre a certificazione coincide con l'anno solare.
4. All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di BERICAPITAL realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario di BERICAPITAL al valore medio degli investimenti di BERICAPITAL.
Per risultato finanziario di BERICAPITAL si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da BERICAPITAL - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in BERICAPITAL e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in BERICAPITAL per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio degli investimenti di BERICAPITAL si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di BERICAPITAL. La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di BERICAPITAL.
5. La Compagnia si riserva di apportare al punto 4 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", (nel testo, per brevità: Codice), Berica Vita S.p.A. (per brevità anche "Società") fornisce le seguenti informazioni.

1) Fonte dei dati personali

Per fornire i prodotti assicurativi richiesti, la Società deve disporre dei dati personali che riguardano la clientela, raccolti direttamente presso la clientela stessa o tramite la rete di vendita in occasione dell'instaurazione del rapporto contrattuale. Tali dati vengono trattati, nel rispetto del Codice, secondo canoni di riservatezza connessi allo svolgimento dell'attività assicurativa.

2) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali e sensibili conferiti dal Cliente sono trattati nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività della Società, con le seguenti finalità:

- a) finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Berica Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) finalità derivanti da obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, ecc.);
- c) finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Berica Vita s.p.a. e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato.

3) Dati sensibili

Con riferimento a specifiche operazioni e prodotti assicurativi, può rendersi necessario il trattamento di dati che la legge definisce "sensibili" in quanto idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Per il trattamento dei dati sensibili il Codice richiede, oltre ad apposita autorizzazione da parte del Garante, una specifica manifestazione di consenso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento posto in essere da Berica vita S.p.A. viene realizzato tramite l'ausilio di strumenti elettronici e supporti cartacei.

5) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Fatta salva la totale autonomia dell'interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.L.vo 196/2003 il consenso dell'interessato non è necessario quando il trattamento dei dati:

1. è effettuato per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
2. è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
3. riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria, stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
4. riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

Per quanto riguarda i punti 1 e 2, qualora l'interessato si rifiuti di conferire i propri dati, non sarà possibile concludere il contratto.

Il consenso è facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso e per il compimento di ricerche di mercato. Pertanto, qualora l'interessato non acconsenta al conferimento degli stessi, ciò non potrà avere effetti ai fini della conclusione del contratto.

6) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati.

I dati personali possono essere comunicati:

- a) per le finalità di cui al punto 2 lett. a) e b), ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche, Società di Gestione del Risparmio e SIM; consulenti medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); a soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o da supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help-desk); studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela; società di informazione commerciale per rischi finanziari nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.
- b) per le finalità di cui al punto 2 lett. c) a società terze, che hanno stipulato accordi commerciali con Berica Vita s.p.a., specializzate nell'informazione e promozione commerciale, nel marketing, nelle ricerche di mercato, nelle offerte dirette di prodotti e servizi.

In particolare, per le finalità di cui al comma precedente, i dati personali ed eventualmente sensibili, quando necessario, sono necessariamente e sistematicamente comunicati ai seguenti soggetti: Banca Popolare di Vicenza scarpal (società controllante di Berica Vita), Universo Servizi s.p.a. di Milano, SEC Servizi - Società Consortile per azioni - di Padova. I dati personali comuni e sensibili possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea solo se necessario per finalità di conclusione e gestione contratti, ma non sono soggetti a diffusione. I dati conferiti non saranno oggetto di comunicazione se non nei limiti e secondo le modalità indicate nella presente informativa.

7) Diritti dell'interessato.

L'interessato, ai sensi dell'articolo 7 del Codice, ha diritto di essere messo a conoscenza dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare i suddetti diritti o per avere ulteriori informazioni, l'interessato può rivolgersi direttamente al Servizio Clienti di Berica Vita, al numero verde 800-21-91-91.

Titolare del Trattamento è Berica vita s.p.a. -Esercizio attività assicurativa- Sede legale: Via Btg Framarin, 18 – 36100 Vicenza.



Berica Vita S.p.A.

Sede legale in Via Btg. Framarin n.18 - 36100 Vicenza - Capitale Sociale € 16.000.000 - P.IVA, Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03096340249. - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2265 del 02.04.2004 pubblicato sulla G.U. n. 84 del 09.04.2004. - Berica Vita S.p.A. è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.r.l.

